

Parti

Ricorrente: Irène Bogiatzi, coniugata Ventouras

Convenuti: Deutscher Luftpool, Luxair, Le Comunità europee, lo Stato del Granducato di Lussemburgo, Foyer assurances

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, come emendata all'Aia il 28 settembre 1955, a cui fa riferimento il regolamento (CE) n. 2027/97⁽¹⁾, appartenga al diritto comunitario che la Corte di giustizia ha competenza d'interpretare in forza dell'art. 234 CE.
- 2) Se il regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, nella sua versione applicabile all'epoca dell'incidente, ossia il 21 dicembre 1998, debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda le questioni non espressamente disciplinate, le disposizioni della Convenzione di Varsavia — nella fattispecie l'art. 29 — continuino a essere applicate ai voli tra Stati membri della Comunità europea.
- 3) In caso di soluzione affermativa delle prime due questioni, se l'art. 29 della Convenzione di Varsavia, con riferimento al regolamento (CE) n. 2027/97, debba essere interpretato nel senso che il termine di due anni in essa previsto possa essere sospeso o interrotto ovvero che il vettore o il suo assicuratore possano rinunciarvi con un atto che il giudice nazionale considera valere come riconoscimento di responsabilità

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA

(Causa C-317/08)

(2008/C 236/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Ischia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Rosalba Alassini

Convenuta: Telecom Italia SpA

Questione pregiudiziale

Se le norme comunitarie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla direttiva 2002/022/CE⁽¹⁾, alla direttiva 1999/44/CE⁽²⁾, alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE⁽³⁾ e alla direttiva 1998/257/CE⁽⁴⁾ abbiano efficacia direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie «in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi» (controversie previste dall'art. 2 della delibera del garante n. 173/07/CONS), non debbano essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall'art. 3, comma 1, della predetta delibera del garante per le comunicazioni.

⁽¹⁾ GU L 108, p. 51.

⁽²⁾ GU L 171, p. 12.

⁽³⁾ GU L 109, p. 56.

⁽⁴⁾ GU L 115, p. 31 (Raccomandazione della Commissione).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Filomena Califano/Wind SpA

(Causa C-318/08)

(2008/C 236/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Ischia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Filomena Califano

Convenuta: Wind SpA

Questione pregiudiziale

Se le norme comunitarie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla direttiva 2002/022/CE ⁽¹⁾, alla direttiva 1999/44/CE ⁽²⁾, alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE ⁽³⁾ e alla direttiva 1998/257/CE ⁽⁴⁾ abbiano efficacia direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie «in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi» (controversie previste dall'art. 2 della delibera del garante n. 173/07/CONS), non debbano essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall'art. 3, comma 1, della predetta delibera del garante per le comunicazioni.

⁽¹⁾ GU L 108, p. 51.

⁽²⁾ GU L 171, p. 12.

⁽³⁾ GU L 109, p. 56.

⁽⁴⁾ GU L 115, p. 31 (Raccomandazione della Commissione).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA

(Causa C-319/08)

(2008/C 236/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Ischia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lucia Anna Giorgia Iacono

Convenuta: Telecom Italia SpA

Questione pregiudiziale

Se le norme comunitarie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla direttiva 2002/022/CE ⁽¹⁾, alla direttiva 1999/44/CE ⁽²⁾, alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE ⁽³⁾ e alla direttiva 1998/257/CE ⁽⁴⁾ abbiano efficacia direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie «in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi» (controversie previste dall'art. 2 della delibera del garante

n. 173/07/CONS), non debbano essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall'art. 3, comma 1, della predetta delibera del garante per le comunicazioni.

⁽¹⁾ GU L 108, p. 51.

⁽²⁾ GU L 171, p. 12.

⁽³⁾ GU L 109, p. 56.

⁽⁴⁾ GU L 115, p. 31 (Raccomandazione della Commissione).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Ischia (Italia) il 15 luglio 2008 — Multiservice Srl/Telecom Italia SpA

(Causa C-320/08)

(2008/C 236/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di Pace di Ischia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Multiservice Srl

Convenuta: Telecom Italia SpA

Questione pregiudiziale

Se le norme comunitarie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla direttiva 2002/022/CE ⁽¹⁾, alla direttiva 1999/44/CE ⁽²⁾, alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE ⁽³⁾ e alla direttiva 1998/257/CE ⁽⁴⁾ abbiano efficacia direttamente vincolante e debbano essere interpretate nel senso che le controversie «in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi» (controversie previste dall'art. 2 della delibera del garante n. 173/07/CONS), non debbano essere sottoposte al tentativo di conciliazione obbligatorio previsto a pena di improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, prevalendo sulla norma derivante dall'art. 3, comma 1, della predetta delibera del garante per le comunicazioni.

⁽¹⁾ GU L 108, p. 51.

⁽²⁾ GU L 171, p. 12.

⁽³⁾ GU L 109, p. 56.

⁽⁴⁾ GU L 115, p. 31 (Raccomandazione della Commissione).